


N. d'ORDINE **5**
 DATA SEDUTA.....27/07/2012

SCHEMA N..... NP/13935
 DEL PROT. ANNO2012

N. 942
 IN DATA 27/07/2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
 Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
 Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

OGGETTO : CONTRIBUTI A FORME ASSOCIATIVE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.5 L. R. 12/4/2011.N. 7 "DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE E NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE- E SS.MM. - ANNO 2012

CARTELLA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ATTO, rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub q dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 655/2006 e ss.mm.ii è corredato:

- delle prescritte preliminari REGISTRAZIONI CONTABILI;
- di ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA;
- di ALLEGATI che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA, peraltro trattenuti dalla struttura proponente unitamente al 2° originale del presente atto;
- di NOTE / OSSERVAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO;
- di essere soggetta a limitazioni per ragioni di privacy nella parte indicata nelle NOTE/OSSERVAZIONI di accompagnamento;
- di RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- del visto di LEGITTIMITA' riportato a piè pagina della presente cartella.

Ed inoltre:

- DEVE ESSERE TRASMESSO in copia AL CONSIGLIO REGIONALE per il seguito di competenza;
- E' DA INVIARE AL BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Liguria per la sua pubblicazione;
- E' DA PUBBLICARE sul sito WEB della Regione Liguria;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Dott.ssa Adriana Bottero)


Data - IL DIRIGENTE
 (Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott.ssa Gabriella Laiolo)

Data - IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 (Claudio Burlando)

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| CARTELLA | VISTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA : |
| | Data - DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI (Dott.ssa Rossella Gragnoli) | [Stampa illeggibile] | avvuni12 |
| PAGINA : 1 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | | |

SCHEMA N. NP/13935
DEL PROT. ANNO..... 2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

OGGETTO : CONTRIBUTI A FORME ASSOCIATIVE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.5 L. R. 12/4/2011.N. 7 "DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE E NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE- E SS.MM. - ANNO 2012

DELIBERAZIONE

N.

942

IN

27/07/2012

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 12 aprile 2011, n.7 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione della liquidazione" e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare :

- l'art.11 c.4 che ha istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane e per il sostegno alle forme associative comunali;
- il successivo comma 5, lettera b), dello stesso articolo 11 il quale stabilisce che la Giunta Regionale utilizza il Fondo Unico per contributi alle forme associative comunali e alla fusione di comuni;
- l'art. 5 , comma 3, il quale prevede che la Regione, privilegiando le unioni o le convenzioni plurifunzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunità montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La Giunta Regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione alla tipologia e numero delle funzioni /servizi associati e determina annualmente criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi;
- il comma 3 bis del suddetto articolo che stabilisce altresì che la Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni;

RICHIAMATI altresì :

- l'art 14 del D.L. n. 78 del 31-05-2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art.19 comma 1 del D.L. 1/7/2012, n. 95, ed in particolare:

1) il comma 27 il quale stabilisce che, "ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

avvuni12

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE




funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovramunicipale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."
- 2) il comma 28 il quale stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)
- 3) il comma 29 in base al quale i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
- 4) il comma 30 che stabilisce la competenza della regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, a individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO
27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 2 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |



Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

5) il comma 31, in base al quale il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

6) il comma 31- bis che dispone che le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

7) il comma 31-ter secondo cui i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

-a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

-b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28."

- L'art.16 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'art.19 comma 2 del D.L. 95/2012, ed in particolare:


1. il comma 1 che prevede che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicare l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. il comma 4 che stabilisce che le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
3. Il comma 5 in base al quale i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 3 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |



regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo;

RICHIAMATE, infine le proprie deliberazioni n.1289/2011 e n. 851/2012;

CONSIDERATO che appare opportuno, anche alla luce delle novità legislative introdotte dal recentissimo Decreto legge 95/2012:

- favorire l'avvio e il consolidamento del processo di aggregazione dei Comuni per lo svolgimento delle proprie funzioni mediante l'erogazione di contributi a valere sul Fondo ex art.11 L.R.7/2011;
- stabilire, a tale scopo, i seguenti requisiti e criteri necessari ai fini dell'accesso ai suddetti contributi:
 1. possono accedere ai contributi regionali a valere sul Fondo Unico ex art.11 LR 7/2011 le fusioni di Comuni e le forme associative tra comuni come di seguito specificate:
 - Unioni di comuni costituite secondo la disciplina di cui all'articolo 32 del D.lgs. 267/2000 e s.m. ovvero secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del D.L. 148/2011, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 95/2012;
 - Convenzioni polifunzionali;
 2. per l'accesso ai contributi le suddette forme associative devono presentare i seguenti requisiti:

a) **Requisito demografico:** popolazione complessiva residente nei rispettivi territori:

1. superiore a 10.000 abitanti;
2. ovvero non inferiore a 5.000 abitanti qualora il 30% dei Comuni che le compongono abbiano una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
3. ovvero non inferiore a 3.000 abitanti qualora il 30% dei Comuni che le compongono abbiano una popolazione inferiore a 1.000 abitanti e siano tutti Comuni di cui all'allegato A della legge regionale 24/2008 o comunque già appartenenti a Comunità Montane

Tali requisiti possono essere derogati qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:


1. la forma associativa comprenda non meno di 7 Comuni.
2. la forma associativa si discosti dal requisito demografico per non più del 20%.

Testo **CONCORDATO** dalla **GIUNTA** in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 4 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |



b) **Gestione associate** del servizio/funzione attraverso personale comunale o assunzione di personale di ex comunità montane, o comunque disposto in continuità con le forme di gestione delle comunità montane stesse;

c) **Per le unione dei comuni** bilancio di previsione approvato;

d) **Funzioni /servizi associati:**

d.1 per le nuove forme associative comunali è richiesto l'esercizio di tre funzioni rientranti tra le funzioni fondamentali di cui all'art.14, comma 27 del D.L. n. 78 del 31-05-2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art.19 comma 1 del D.L. 95/2012 , e dello SUAP **entro il 1 gennaio 2013** ed il formale impegno, deliberato dai Consigli comunali di tutti i Comuni, all'esercizio in forma associata delle restanti funzioni, tra gli stessi Comuni partecipanti alla forma associativa comunale, **entro il 1 gennaio 2014**.
Per nuove forme associative si considerano le Convenzioni polifunzionali comunali e Unioni di Comuni che non abbiano conseguito l'assegnazione di contributi in base alle procedura di cui alle precedenti proprie deliberazioni;

d.2 per le forme associative già costituite e finanziate è richiesto:

- 1) il rispetto dell'invio della rendicontazione per i contributi già assegnati e della predisposizione degli atti per l'avvio delle funzioni entro il 31/12/2012;
- 2) l'aggiornamento delle funzioni da svolgere in forma associata alle previsioni di cui all'articolo 19 del DL 95/12;
- 3) l'avvio dell'esercizio associato dello SUAP;

e) **Durata** della nuova forma associativa: 3 anni, salvo variazioni dipendenti da provvedimenti normativi o regionali;

f) **Effettività** della gestione associata:

f.1 per le nuove forme associative comunali è riconosciuta laddove siano state assunte le deliberazioni dei Consigli comunali che operino la scelta, entro la data di presentazione della domanda, dell'esercizio associato delle funzioni comunali fondamentali, ad eccezione della funzione sociale qualora svolta in una diversa aggregazione di comuni; negli atti trasmessi per la partecipazione all'assegnazione dei contributi deve essere indicato il responsabile unico della funzione/servizio incaricato di predisporre un programma di riorganizzazione della funzione/servizio stesso con relativa tempistica di presentazione del programma;


Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 5 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |



f.2 per le forme associative già costituite e finanziate è riconosciuta laddove tutti i servizi rientranti tra le funzioni associate vengano gestiti per tutti i comuni appartenenti alla forma associativa ad eccezione della funzione sociale qualora svolta in una diversa aggregazione di comuni

L'effettività deve essere comprovata, per le forme associative già costituite, attraverso la produzione degli atti attuativi delle convenzioni di conferimento delle funzioni e della documentazione attestante lo svolgimento delle funzioni stesse e le relative modalità, con indicazione delle risorse di ogni comune destinate alle suddette funzioni;

g) Integralità soggettiva e oggettiva.

La funzione potrà essere finanziata solo se la gestione associata abbia ad oggetto l'integralità della funzione o servizio conferito ed il conferimento deve essere effettuato da tutti i Comuni della forma associativa; è pertanto escluso il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.

E' tuttavia ammissibile e finanziabile all'interno di una forma associativa intercomunale costituita da almeno 7 Comuni insistente su valli separate o che presenti una conformazione geografica ed infrastrutturale, documentata, che non consenta di raggiungere adeguati livelli di efficienza, qualità ed economicità nell'erogazione del servizio, in deroga al criterio generale del conferimento alla forma associativa da parte di tutti i Comuni, l'individuazione di uno o più sub ambiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra alcuni dei Comuni facenti parte della stessa forma associativa; è inoltre ammesso che fra i comuni facenti parte della forma associativa possano essere individuati comuni diversi come capofila per una funzione/servizio.

Ai fini dell'accesso al contributo, il requisito dell'integralità soggettiva (tutti i Comuni) ed oggettiva (tutte le attività e servizi della funzione) della gestione associata è, altresì, ritenuto soddisfatto anche nel caso in cui temporaneamente una porzione ridotta di compiti rientranti nell'ambito della funzione conferita non sia concretamente nella disponibilità dell'Ente sovra comunale o della forma associativa, in quanto a causa di contratti in corso ma prossimi alla scadenza o di altro vincolo temporaneo non sia possibile, da parte di uno dei Comuni dar immediatamente seguito , di fatto, al conferimento integrale della gestione.

h) modalità di organizzazione nell'esercizio di funzioni e servizi

1) per le nuove associazioni nella documentazione trasmessa alla data di presentazione della domanda deve essere individuato il responsabile della predisposizione del programma di riorganizzazione del servizio/funzione associata nonché la relativa tempistica di attuazione;

2) per le associazioni di comuni già finanziate sono finanziabili solo le funzioni e i servizi integralmente conferiti alla forma associativa e svolti secondo le modalità individuate con il programma di riorganizzazione dei servizi predisposto in attuazione dell'impegno assunto ai fini del finanziamento già assegnato nel rispetto dei tempi nei quali provvedere alla costituzione di uffici unici ovvero di altra forma di organizzazione sovracomunale (anche costituite ai sensi del disposto dell'art.30 c.4 D.Lgs.267/2000) che svolgano, mediante personale proprio, comandato e/o trasferito, tutte le attività relative alla funzione e al servizio conferito, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli Comuni;


Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 6 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |



l'organizzazione sovracomunale, infatti, non si deve sovrapporre ma gradualmente sostituire quella dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico Responsabile secondo il programma di riorganizzazione redatto sulla base degli atti per la partecipazione ai precedenti bandi regionali;

CONSIDERATO, altresì, di definire i seguenti ulteriori aspetti relativi ai contributi in questione:

A. Massimali dei contributi concedibili e relative maggiorazioni o riduzioni:

- il massimale del contributo concedibile a ciascuna forma associativa è fissato in 35.000,00 €;
- sono possibili le seguenti maggiorazioni di contributo:
 1. in caso di trasferimento di personale comunale e/o personale di ex Comunità Montane all'Unione e all'Ufficio Unico della forma associativa si applica una maggiorazione del 20%;
 2. per le associazioni già finanziate che amplino l'aggregazione per tutte le funzioni ad altri comuni si applica una maggiorazione del 50%;
 3. per le associazioni già finanziate che amplino l'aggregazione per una o più funzioni ad altri comuni si applica una maggiorazione del 20%;
 4. laddove alla forma associativa partecipino uno o più Comuni non obbligati dalla normativa statale di riferimento all'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali è prevista una maggiorazione del massimale del 100%;
 5. nel caso di unioni o di fusione di comuni si applica una maggiorazione del 100 %;
- il massimale del contributo concedibile è ridotto del 30% qualora la forma associativa sia composta da meno di tre Comuni;

B. Finalità del contributo: sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per migliorare l'organizzazione e la qualità dello svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.

Non sono ammesse a contributo spese per il pagamento di organi istituzionali;

C. Modalità di presentazione delle domande e liquidazione dei contributi

Le domande possono essere presentate dalle forme associative di cui al punto 1. a partire dal 15 settembre 2012, e i contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi indicati nel presente provvedimento e deve pervenire alla Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi- Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione tramite RACCOMANDATA A.R.. Farà fede, ai fini dell'ammissione al contributo, il timbro di arrivo al Protocollo Generale della Regione Liguria.


In base alla data di arrivo verranno considerate valide solo le richieste di contributo complete; le domande incomplete saranno rinviate al Comune referente.

La liquidazione dei contributi avverrà per l'80% del contributo concesso all'atto dell'assegnazione dello stesso e per il restante 20% alla presentazione della rendicontazione di cui al successivo punto E;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO
27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 7 | | |
| COD. ATTO : DELIBERAZIONE | | |



D. Risorse destinate

Al finanziamento del presente bando sono destinate risorse pari a:

euro 1.000.000,00 a valere sul cap. 498 "Contributi alla gestione liquidatoria delle Comunità montane soppresse e alle forme associative comunali" del bilancio regionale – anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

euro 188.759,24 a valere su risorse derivanti da trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato a sostegno dell'associazionismo di comuni.

E. Modalità di rendicontazione dei contributi

Entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo la forma associativa beneficiaria è tenuta a rendicontare le spese sostenute in coerenza con il finanziamento concesso;

- la rendicontazione deve contenere, pena la revoca e restituzione del contributo già eventualmente concesso:

- a) l'elenco analitico delle spese sostenute, per la gestione della forma associativa e delle funzioni /servizi svolti in forma associata, con indicazione altresì delle determinazioni di impegno e liquidazione;
- b) relazione riepilogativa di tutti i servizi e funzioni associati;

- la documentazione sopra indicata va redatta sulla base della modulistica approvata con dgr n.852/2011;

- la forma associativa è tenuta a rendicontare le spese sostenute per tutti i servizi e le funzioni dichiarate al momento della presentazione della domanda di contributo;

F. Revoca del contributo

La revoca del contributo totale o parziale del contributo, con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione, è prevista nei seguenti casi:

- 1. mancanza di rendicontazione totale o parziale delle spese sostenute per l'esercizio dei servizi/funzioni;
- 2. rendicontazione effettuata con modalità difformi e oltre i termini;
- 3. destinazione del contributo a spese non attinenti le gestioni associate;
- 4. rilevazione della mancanza dei presupposti per l'erogazione del contributo.

G. Monitoraggio

Al fine di verificare l'efficacia dei servizi/funzioni gestiti in forma associata ed il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi e di mantenimento e miglioramento dei servizi offerti sarà adottato un sistema di "monitoraggio" secondo le modalità che saranno definite dalla Struttura regionale competente.

H. Indicazioni finali

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 8 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |



Il presente provvedimento ed i relativi allegati è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Liguria e ne sarà data comunicazione mediante invio per posta elettronica a tutte le Amministrazioni comunali liguri.
Ai fini della corretta predisposizione della documentazione prevista dalla allegata modulistica potranno essere formulate richieste di chiarimento a supporto della predisposizione della domanda presso gli uffici regionali incaricati inoltrandole alla casella di posta elettronica:**comuniassociati@regione.liguria.it.**;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato inviato all'ANCI Liguria in data 25.7.2012 e che, qualora pervengano dalla stessa richieste di modifiche, appare opportuno dare mandato agli Uffici regionali di apportare al bando ed ai relativi allegati le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie in modo da consentirne la più ampia diffusione entro un congruo termine prima dell'avvio della relativa procedura;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale

DELIBERA


1. di approvare i criteri, i requisiti ed i massimali per la concessione di contributi alle forme associative comunali a valere sul Fondo unico istituito dall'articolo 11 della l.r. 7/2011 e ss.mm., nonché le modalità di erogazione e di revoca così come definite e descritte nelle premesse del presente provvedimento che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di approvare lo schema di avviso e la relativa modulistica allegati al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che le domande possano pervenire a far data dal 15 settembre 2012; i contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi indicati nel presente provvedimento secondo l'ordine di arrivo delle domande risultante dal protocollo regionale. Qualora la documentazione inviata non sia completa ai fini dell'ammissione a contributo verrà considerata la data di inoltro delle necessarie integrazioni;
4. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata:
 - per un importo pari ad euro 1 milione al cap. 498 "Contributi alla gestione liquidatoria delle Comunità montane soppresse (art.11 comma 5) e alle forme associative comunali (L.R.7/2011 art.11 c.5, lett.a) e b)", U.P.B. 1.104 del bilancio regionale – anno 2012;
 - per un importo pari ad euro 188.759,24 a valere su risorse derivanti da trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato a sostegno dell'associazionismo di comuni, (U.P.B. 1.104 del bilancio regionale – anno 2012);

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO
27/07/2012 (Roberta Rossi)

| | | |
|-------------|---------------------------|----------------|
| ATTO | AUTENTICAZIONE COPIE | CODICE PRATICA |
| | | avvuni12 |
| PAGINA : 9 | COD. ATTO : DELIBERAZIONE | |

SCHEMA N. NP/13935
DEL PROT. ANNO..... 2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

5. di dare mandato agli Uffici regionali di apportare al bando ed ai relativi allegati le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie a seguito di richieste dell'ANCI pervenute successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno e la liquidazione dei singoli contributi a favore delle forme associative comunali individuate secondo le modalità definite dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Liguria e di darne comunicazione mediante invio per posta elettronica a tutte le Amministrazioni comunali liguri.
8. di prorogare il termine, per la rendicontazione del contributo regionale a sostegno delle forme associative Comunali- anno 2011, di cui alla dgr n. 852/2012, del 31/8/2012 al 30/9/2012.

-----FINE TESTO-----

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N. /

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2012 (Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

avvuni12

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE